



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

UFFICIO: SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE "DELLE VALLI VERONESI"

ORDINANZA N. 40
DEL 16-11-2020

Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE A FAR DATA DAL 18 NOVEMBRE 2020 SINO A NUOVE DISPOSIZIONI.

IL SINDACO

IL SINDACO

VISTI:

La Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “- Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Il D.L. 9 marzo 2020 N. 14, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all'art 1 del DPCM 8 marzo 2020;

Il DPCM del 03/11/2020;

Il decreto del Ministro della Salute del 4 novembre 2020;

L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12/11/2020;

DATO ATTO che il Comune di Sanguinetto, dall'avvio dell'emergenza COVID 19 ha garantito le misure necessarie per lo svolgimento del commercio su area pubblica, riorganizzando temporaneamente il mercato e dettando le norme necessarie per il suo svolgimento in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO che l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12/11/2020 per lo svolgimento dei mercati prevede il divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche

contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020.

CONSIDERATO che il Comune di Sanguinetto, sulla base del riordino dei posteggi precedentemente adottato, è adeguatamente perimetrato in quanto i banchi sono disposti sul tratto di Piazza Nascimbeni in una doppia fila per poi proseguire lungo via Piave e via Zinetti in una unica fila, in tratto fiancheggiato da case, ove la circolazione dei pedoni può avvenire con senso unico di marcia con entrata da Piazza Nascimbeni ed due uscite, la prima su Piazza Nascimbeni in fregio all'Edificio delle Scuole Elementari in direzione via Meritani, la seconda su via Zinetti, al fine di razionalizzare il flusso degli avventori ed evitare quindi assembramenti;

PREMESSO che si è avuta la disponibilità di alcune Associazioni di Volontariato locali al fine di garantire la presenza costante di personale di sorveglianza volontario da posizionare ai varchi, da utilizzare in collaborazione con la Polizia Locale per dare attuazione ai contenuti della già citata Ordinanza Del Presidente della Regione Veneto n. 151 del 12/11/2020;

DATO ATTO che inoltre che l'allegato 9 al DPCM del 03/11/2020 prevede le seguenti misure:

- assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

CONSIDERATO che il Comune di Sanguinetto intende far proseguire lo svolgimento del mercato nel rispetto delle norme precauzionali e di tutela previste dall'Allegato 9 del DPCM del 03/11/2020 e dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 12/11/2020 al fine di salvaguardare sia le esigenze dei commercianti ambulanti sia della tutela della salute pubblica in relazione alla emergenza da Covid -19 mediante l'adozione del presente Piano di Sicurezza;

VISTI Altresì:

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- L'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- Lo statuto comunale;

ORDINA

- 1) il mercato settimanale del mercoledì a partire dal 18/11/2020 e sino ad ulteriori disposizioni normative di carattere gerarchicamente superiore, potrà essere svolto con le modalità di seguito indicate:
 - L'accesso agli acquirenti sarà consentito esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le **ore 07:45 e le ore 13:00**;
 - L'area mercatale sarà individuata nella planimetria già concordata con i titolari di posteggio, ossia nel lato di Piazza Nascimbeni in continuità con via Piave, tratto di via Piave e via Zinetti sino all'intersezione con la S.R. 10 e delimitata con un unico accesso (da Piazza Nascimbeni direzione via Zinetti) e due uscite, la prima sul piazzale delle Scuole elementari in direzione via Meritani e posteggi di Piazza Nascimbeni, la seconda su via Zinetti all'intersezione con C.so Vittorio Emanuele II) in modo da evitare l'assembramento di persone come da unita planimetria;
 - All'area mercatale potrà accedere **un solo componente per nucleo familiare, eventualmente accompagnato da un solo minore di anni 14**;
 - Chiunque acceda all'area di mercato dovrà essere dotato dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa: mascherine o altro sistema di protezione per naso e bocca;
 - Saranno predisposti controlli ai varchi di accesso presidiati anche da membri di Associazioni di Volontariato;
 - All'area di mercato sono ammessi solo ed esclusivamente i titolari di posteggio in concessione e gli spuntisti;
 - I titolari del posteggio provvederanno a rilevare la temperatura corporea propria e dei dipendenti annotandole su apposito foglio di registrazione giornaliera. Non potranno essere ammessi gli operatori con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°);
 - Il posizionamento dei banchi avverrà nel seguente modo:
 - o Il mercato avrà un unico accesso da intersezione con via Trifoglio e Piazza Nascimbeni e due uscite, la prima sul Piazzale delle Scuole Elementari, la seconda sull'intersezione di via Zinetti con C.so Vittorio Emanuele II;
 - o Il posizionamento dei banchi del mercato avverrà come da planimetria già concordata con i titolari di posteggio;
 - o **tra i banchi dovranno essere adottate misure rimovibili per evitare l'accesso del pubblico da ingressi diversi da quello autorizzato**;
 - Ogni commerciante dovrà curare la pulizia e l'igiene delle aree prossime al posteggio assegnato e con perfetto ripristino dell'area assegnata al termine delle

- attività mercatali, garantendo l'osservanza da parte dei cittadini sull'uso della mascherina ed il rispetto del di stanziamento sociale in prossimità del banco di vendita;
- Messa a disposizione dei clienti di guanti "usa e getta" per l'acquisto dei prodotti e di sistemi per la disinfezione delle mani;
 - L'avvicinamento ai banchi di vendita degli avventori dovrà essere regolamentato dai commercianti che garantiranno il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone che stanno facendo gli acquisti di almeno **due metri** prevedendo il **servizio al massimo di tre persone per volta (in relazione alla dimensione del banco di vendita), favorendo i clienti che hanno preventivamente prenotato la spesa;**
 - Sono vietati gli assembramenti;
 - I titolari dei posteggi sono responsabili di eventuali assembramenti che dovessero verificarsi in prossimità dei banchi di vendita;
 - Qualunque situazione in contrasto con le disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionate e la Polizia Locale potrà disporre la sospensione anche temporanea del mercato qualora l'afflusso di persone crei situazioni di assembramento pericolose per la salute pubblica;

2) MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO:

- **Apposizione di misure rimovibili atti a delimitare l'area di vendita ove potranno essere servite al massimo 3 (tre) persone contemporaneamente nel rispetto della distanza interpersonale di 2 (due) metri.**
 - pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - **nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.** In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
 - in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
- 3) conferma della attuale disposizione dei banchi di vendita secondo l'unita planimetria;
- 4) le presenti disposizioni restano in vigore fino all'adozione di un nuovo provvedimento o alla revoca delle limitazioni dovute all'emergenza "coronavirus";

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite a norma di legge;

Contro il presente provvedimento è consentito il ricorso a Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o ricorso straordinario a Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.

La presente ordinanza viene

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Sanguinetto;
- inviata alle associazioni di categoria;
- inviata al Comando di Polizia Locale ed al Comando Carabinieri Stazione di Sanguinetto ;
- Alla Prefettura di Verona

DEMANDA

agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

IL SINDACO

FRACCAROLI DANIELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa